



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

N. URB/58/URB

N. 726 Registro Generale

Data 03 aprile 2025

OGGETTO :

RICORSO IN APPELLO PROPOSTO AL CONSIGLIO DI STATO DA ECOSAVONA S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA, SEZIONE II, 7 FEBBRAIO 2025, N. 133 – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA FASE DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO FORMALE DEL COMUNE DI VADO LIGURE – IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n° 37 del 13.06.1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 20/12/2023 con cui è stato adottato il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 28/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2025/2027, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n.101 del 30/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2027;

VISTO l'atto sindacale n. registro 53 del 02/12/2024 (rettificato con atto sindacale n. registro 1 del 20/01/2025) di nomina del sottoscritto Arch. Alessandro Veronese, a decorrere dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2025, quale Responsabile di Settore e incaricato di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, appendice 6 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023, per il V Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, in deroga all'art. 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, appendice 6 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023, è il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese (Cat. D), il quale svolge altresì le funzioni di RUP ai sensi dell'art. 3 del "*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI*";

RICHIAMATI:

- il ricorso n. 698/2023, notificato in data 13/11/2023 e acquisito agli atti al prot. n. 23427 in data 14/11/2023, proposto al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Liguria da ECOSAVONA S.r.l. al fine di ottenere l'accertamento della non debenza del contributo straordinario ex art. 16, comma 4 d ter DPR 380/01 e art. 38 comma 6 bis L.R. Liguria 16/2008 richiesto dal Comune di Vado Ligure a fronte del rilascio del permesso di costruire implicito nell'intervenuto PAUR (provvedimento autorizzativo unico regionale) rilasciato, ex art. 208 D.Lgs. 152/06, dalla Regione Liguria con D.D. 16 marzo 2023, n. 1766, per l'ampliamento della discarica in località Boscaccio - fase 1 e fase emergenziale, come da comunicazione dirigenziale municipale 26 settembre 2023, n. 19785/2023; nonché, in quanto occorra ai fini dell'accertamento di cui sopra, per l'annullamento, o la declaratoria di inefficacia, previa sospensione degli effetti: 1) della summenzionata nota municipale 26 settembre 2023, n.19785/2023, in toto e anche nella parte in cui prospetta l'iscrizione a ruolo delle somme richieste; 2) della DD Regione Liguria 16 marzo 2023 n. 176 nella parte in cui assume a propria parte integrante le richieste del Comune di Vado Ligure inerenti la percezione del contributo straordinario come da comunicazione municipale 3 marzo 2023 protocollo n. 4662 e relativi allegati (PAUR, rispettivamente pagine 374-380; pagine 386-393); 3) dei summenzionati atti e provvedimenti municipali e, più segnatamente, nelle parti oggetto di gravame: a) della

comunicazione municipale 3 marzo 2023 n. 4662; b) della deliberazione Consiglio comunale 31 gennaio 2023 n. 5; nonché di ogni altro atto o provvedimento agli stessi, e in parte qua, preordinato conseguente o comunque connesso;

- la deliberazione n. 22 del 22/11/2023, immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale:
 - 1) ha autorizzato il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco, per le ragioni esposte in parte narrativa, a costituirsi in giudizio e resistere, tra l'altro, al sopra citato ricorso n. 698/2023;
 - 2) ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, in quanto Responsabile apicale di Settore, nominare, con proprio atto, un difensore abilitato a rappresentare il Comune nel processo in parola;
- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio n. 2825 Reg. Gen. del 27/11/2023, con la quale, tra l'altro, è stato affidato direttamente all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero il servizio concernente la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vado Ligure relativamente al ricorso sopra menzionato;
- i motivi aggiunti al citato ricorso n. 698/2023, acquisiti agli atti al prot. n. 23891 in data 22/11/2024, proposti al T.A.R. per la Liguria da ECOSAVONA S.r.l. al fine di ottenere l'annullamento dei medesimi provvedimenti di cui al ricorso principale e, con riguardo ad essi, per l'accertamento della nullità dell'art. 2 della Convenzione rep. n. 77491 sottoscritta in data 18/08/2023 concernente la debenza del costo di costruzione quale deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 31/01/2023 e recepita e approvata con il PAUR in data 16/03/2023 per violazione di norma imperativa e, per l'effetto, per l'annullamento dell'atto di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 799, L. 160/2019, n. 19460/2024 notificato in data 23/09/2024 e, conseguentemente, per l'accertamento della inesigibilità di quanto preteso e per la condanna del Comune di Vado Ligure alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di costo di costruzione, come disposto dalla Società con bonifico in data 22 novembre 2024 (pari a € 349.308,35);
- la deliberazione n. 79 del 28/11/2024, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale:
 - 1) ha autorizzato il Sindaco, per le ragioni esposte in parte narrativa, a costituirsi in giudizio e resistere ai sopra citati motivi aggiunti al ricorso n. 698/2023;
 - 2) ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, in quanto Responsabile apicale di Settore, nominare, con proprio atto, un difensore abilitato a rappresentare il Comune nel processo in parola;
- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio n. 2489 Reg. Gen. del 09/12/2024, con la quale, tra l'altro, è stato affidato direttamente all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero il servizio concernente la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vado Ligure relativamente ai motivi aggiunti sopra menzionati;

VISTA la Sentenza n. 133, emessa dal T.A.R. della Liguria, Sez. II, in data 07/02/2025, con la quale sono stati respinti entrambi i contenziosi attivati da ECOSAVONA S.r.l. contro la Civica Amministrazione relativamente alla debenza dei contributi di costruzione, ordinario e straordinario, in dipendenza dell'approvato ampliamento della discarica in località Boscaccio;

VISTO il ricorso in appello proposto al Consiglio di Stato da ECOSAVONA S.r.l. in data 20/03/2025, al fine di ottenere l'annullamento della suddetta Sentenza del T.A.R. della Liguria, Sez. II, n. 133 in data 07/02/2025;

RITENUTO che sia opportuna e doverosa la partecipazione del Comune al giudizio, in quanto il suddetto ricorso in appello risulta inammissibile, irricevibile e comunque infondato nel merito;

CONSIDERATO che gli atti oggetto del ricorso di cui trattasi ricadono in materia attinente alle competenze del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio;

RICHIAMATA la deliberazione n. 39 del 28/03/2025, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale:

- 1) ha autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio e resistere al ricorso in appello proposto al Consiglio di Stato da ECOSAVONA S.r.l. in data 20/03/2025, al fine di ottenere l'annullamento della Sentenza del T.A.R. della Liguria, Sez. II, n. 133 in data 07/02/2025;
- 2) ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, in quanto Responsabile apicale di Settore, nominare, con proprio atto, un difensore abilitato a rappresentare il Comune nel processo in parola;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che - come nel caso di specie - siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO pertanto di poter affidare direttamente all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103), il quale offre in proposito garanzie di provata competenza, il servizio relativo alla sola fase di costituzione in giudizio formale del Comune di Vado Ligure nell'ambito del processo indicato in oggetto;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145, laddove si stabilisce l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e di servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00;

DATO ATTO:

- CHE per tale fattispecie di incarico, trattandosi di contratto escluso dall'applicazione del Codice dei Contratti pubblici, non vi sarebbe obbligo di ricorso al MePA ovvero di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza (Convenzioni Quadro CONSIP ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 448/2001);
- CHE comunque l'acquisto di cui trattasi risulta di importo netto inferiore ai 5.000,00 euro, limite oltre il quale è obbligatorio l'utilizzo del mercato elettronico;

VISTA l'offerta presentata dal suddetto Avv. Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero al prot. n. 6761 in data 31/03/2025, che riporta un onorario di Euro 1.400,00 oltre spese generali (15%), Cassa Avvocati (4%) ed IVA (22%) su imponibile, così per un importo complessivo pari a Euro 2.042,77;

ACCERTATO che l'importo richiesto è congruo rispetto all'affidamento in questione e in linea con i prezzi di mercato;

VISTI:

- il Durc richiesto on line in data 27/12/2024 (valido fino al 26/04/2025), da cui risulta che lo Studio Legale Quaglia Gaggero è regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;
- la certificazione di regolarità contributiva dell'Avv. Paolo Gaggero rilasciata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 06/02/2025, prot. 33910/2025;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione acquisite al prot. n. 6909 in data 01/04/2025, in atti conservate, con le quali l'Avv. Paolo Gaggero dichiara tra l'altro, per le finalità di cui all'art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, di non esser attualmente titolare di cariche elettive;

DATO ATTO:

- CHE non è necessario il DUVRI, in quanto attività meramente intellettuale, ai sensi della determinazione n. 3 del 05/03/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- CHE il presente provvedimento non è soggetto all'art. 1 comma 173 della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) e s.m.i., in quanto si tratta di incarico professionale per rappresentanza in giudizio, escluso dal controllo della Corte dei Conti secondo i parametri dalla stessa indicati nella deliberazione delle sezioni riunite n. 6/2005;
- CHE il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ed è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara (CIG): *B659C40E81*;
- CHE il contratto è stipulato mediante scambio di lettere commerciali;
- CHE nel caso di specie, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva, trattandosi di importo di modesta entità;
- CHE, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

ATTESO che, ai sensi dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 (*PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA*), gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

RITENUTO di provvedere all'affidamento diretto del servizio e all'assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di affidare direttamente, per le ragioni indicate in premessa, all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103) il servizio concernente la fase di costituzione in giudizio formale del Comune di Vado Ligure relativamente al ricorso in appello proposto al Consiglio di Stato da ECOSAVONA S.r.l. in data 20/03/2025, al fine di ottenere l'annullamento della suddetta Sentenza del T.A.R. della Liguria, Sez. II, n. 133 in data 07/02/2025;
2. di impegnare a favore del suddetto Studio Legale la spesa complessiva di **Euro 2.042,77**, di cui Euro 1.400,00 per onorario, Euro 210,00 per Spese generali al 15%, Euro 64,40 per Cassa Avvocati al 4% ed Euro 368,37 per I.V.A. al 22%, imputando detta spesa al Capitolo **1270/55 "Prestazioni professionali relative alla gestione del Patrimonio Immobiliare"** (Missione 01 Programma 05 Tit. 1 Macro 103 Piano Finanziario V U.1.03.02.11.999) del Bilancio 2025/2027 annualità 2025 esecutivo ai sensi di legge - esigibilità 2025;
3. di attestare che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

4. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013);
5. di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ed è contraddistinto dal seguente codice identificativo di gara (CIG): **B659C40E81**;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

Data 03 aprile 2025

(VERONESE ARCH. ALESSANDRO) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa